



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



**AREA AFFARI
GENERALI E LEGALI**

La Rettrice

Visti gli artt. 5, 11 e 14 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
Visto il Regolamento di disciplina degli Avvocati di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 139/2016 ad oggi vigente;
Vista la proposta di revisione del succitato Regolamento;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 03.06.2026;
Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.07.2026;

DECRETA

la modifica del Regolamento di disciplina degli Avvocati di Ateneo di cui al D.R. rep. n. 139/2016 e la contestuale emanazione di tale Regolamento nella nuova formulazione sotto riportata, nelle more di una revisione generale dello stesso.

Regolamento di disciplina degli Avvocati di Ateneo

CAPO I- Disciplina e funzioni degli Avvocati di Ateneo

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni degli Avvocati assegnati all'Unità professionale Affari Legali dell'Università degli Studi di Firenze, denominati "Avvocati di Ateneo", le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e i criteri per la liquidazione dei compensi derivanti dall'attività giudiziale.

Art. 2 – Organizzazione dell’Unità Professionale Affari Legali

1. L’Unità di Professionale Affari Legali è composta dagli Avvocati di Ateneo, iscritti all’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati, su autorizzazione del Direttore Generale, e dal restante personale tecnico amministrativo, preposto allo svolgimento dell’attività amministrativa connessa all’espletamento della funzione dell’Ufficio.

2. Compito degli Avvocati preposti è quello di assicurare la tutela legale dell’Ateneo, sia in fase contenziosa, che in fase precontenziosa, oltre a fornire consulenza legale agli organi di vertice dell’Ateneo, nonché a tutte le aree dirigenziali, ai fini della deflazione del contenzioso, ovvero della sua prevenzione. L’attività della suddetta Unità è parimenti impegnata ad approfondire le problematiche legali insorte o insorgende nell’ambito delle strutture di Ateneo qualora la richiesta pervenga dal relativo dirigente, direttore o responsabile. In particolare, l’attività consultiva, oltre ad esplicarsi nella redazione di pareri scritti, si esplica attraverso la collaborazione con gli Uffici e le strutture, finalizzata ad indirizzarne l’azione amministrativa in modo da prevenire le liti.

Art. 3 – Status giuridico degli Avvocati di Ateneo

1. Gli Avvocati di Ateneo sono dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze, e al tempo stesso professionisti legali.

Gli stessi sono, pertanto, soggetti sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sia, in quanto avvocati, alla disciplina dell’ordinamento della professione forense vigente.

2. I dipendenti assegnati all’Unità acquistano lo *status* di Avvocato di Ateneo con la deliberazione del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che autorizza l’iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo e con la decorrenza ivi stabilita.



3. L'iscrizione di cui al comma che precede è previamente autorizzata con decreto del Direttore Generale, che attesta la stabile costituzione dell'Unità suddetta, la specifica attribuzione ad essa della trattazione degli affari legali, nonché l'appartenenza all'Unità del dipendente, incaricato in forma esclusiva di tali funzioni, ai sensi della normativa vigente.

4. comma abrogato.

5. La cessazione dello status di Avvocato di Ateneo è dichiarata con atto del Direttore Generale per una delle seguenti cause:

- 1) cessazione del rapporto di lavoro con l'Ateneo, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 5 bis;
- 2) mobilità volontaria o comando dell'Avvocato di Ateneo verso altro ufficio della stessa amministrazione o di altro ente pubblico;
- 3) cancellazione dall'elenco speciale disposta dal competente Consiglio dell'Ordine per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge.

5bis. La cessazione dello status di Avvocato di Ateneo potrà essere dichiarata con atto del Direttore Generale per collocamento in aspettativa preordinata all'assunzione in servizio presso altra pubblica amministrazione oppure allo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o alle dipendenze di datore di lavoro privato per periodo superiore a 6 mesi.

6. Nei casi sopra indicati, sarà cura del Direttore Generale trasmettere il provvedimento di cessazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 4 – Funzioni degli Avvocati di Ateneo

1. Gli Avvocati di Ateneo svolgono le seguenti funzioni:



Attività contenziosa: nell'ambito di detta attività gli Avvocati provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Università degli Studi di Firenze, nelle questioni ad essa direttamente riferite, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Università, sia in sede giudiziale, dinnanzi a tutte le magistrature nonché ad eventuali collegi arbitrali, che stragiudiziale.

2. Gli Avvocati di Ateneo svolgono la loro attività in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni assegnate, nonché delle vigenti prescrizioni deontologiche.

3. Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, conferisce procura alle liti agli Avvocati di Ateneo, affinché gli stessi rappresentino e difendano l'Ateneo in tutte le cause, promosse o da promuovere, o nelle quali l'Università debba resistere, in ogni grado di giudizio, ed in ogni fase dello stesso.

4. In via eccezionale e motivata, il Direttore Generale, in osservanza dell'art. 19 comma 4 lett. h., del vigente Statuto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può affidare la rappresentanza e la difesa dell'Università ad avvocati del libero Foro, anche congiuntamente agli Avvocati di Ateneo.

Art. 5 – Ripartizione degli affari consultivi e contenziosi

1. Gli Avvocati di Ateneo curano autonomamente la propria formazione ed il proprio aggiornamento professionale, anche al fine di assicurare un adeguato livello individuale di specializzazione nonché la capacità dell'Unità Professionale Affari Legali nel suo complesso di fare fronte alle questioni giuridiche relative alle materie di maggiore interesse per l'Amministrazione.

2. L'assegnazione dei singoli affari contenziosi ad uno o più Avvocati di Ateneo, congiuntamente o disgiuntamente, è disposta con decreto di conferimento dell'incarico a cura del Direttore Generale, previa proposta dei medesimi Avvocati,



secondo principi di equa distribuzione del carico di lavoro e di parità di trattamento, in ragione dei seguenti criteri:

- a) specifica esperienza maturata nel settore;
- b) carichi di lavoro di ciascun Avvocato;
- c) puntualità negli adempimenti mostrata nell'assolvimento di altri incarichi;
- d) esigenza di favorire lo scambio e la crescita professionale degli Avvocati.

3. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta quando la complessità e/o specificità della questione lo renda opportuno.

4. L'assegnazione degli affari consultivi è definita dal dirigente competente privilegiando parimenti il criterio dell'equa distribuzione del carico di lavoro e di parità di trattamento, nonché di specializzazione professionale, così come previsto dall'art. 9 del d.l. 90/2014 convertito con modificazioni ed integrazioni in legge 114/2014.

Art. 6 – Pratica forense

1. Presso l'Unità di Professionale Affari Legali può essere compiuta la pratica forense, per il periodo riconosciuto dalla normativa vigente ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione di avvocato. Al praticante è corrisposta una somma, a titolo di borsa di studio, il cui ammontare è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. I praticanti avvocati sono selezionati dagli Avvocati di Ateneo all'esito di una procedura valutativa, per titoli e colloquio, condotta secondo criteri di massima trasparenza e pubblicità, da effettuarsi a seguito dell'emanazione di apposito bando del Direttore Generale.

3. Comma abrogato.



4. È individuato dal dirigente competente un Avvocato, tra quelli afferenti all'Unità Professionale suddetta, a cui affidare l'incarico di Responsabile della formazione dei praticanti, con il precipuo compito di coordinare l'attività dell'Ufficio affinché vengano rispettati i principi stabiliti per la corretta pratica forense ai sensi della vigente normativa.

5. Lo svolgimento della pratica forense non dà alcun titolo per l'accesso all'impiego presso l'Università.

6. I praticanti avvocati sono tenuti alla riservatezza in ordine a tutte le pratiche e tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza in costanza del periodo di pratica forense.

Art. 7 – Disciplina accesso agli atti

1. Al precipuo scopo di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti dell'Unità Professionale Affari Legali di Ateneo:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

CAPO II – Disciplina dei compensi professionali

ART. 8 – Spettanza dei compensi professionali

1. Agli Avvocati di Ateneo spettano i compensi professionali, così come previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114.

1bis. comma abrogato.

2. Nel caso di provvedimenti giudiziali favorevoli all'Università, recanti condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite e dei relativi oneri accessori, ai fini del recupero l'Unità Professionale Affari legali rimette alla controparte soccombente apposita notula, recante il capitale liquidato nel provvedimento giudiziale, le spese legali e gli oneri obbligatori di legge, anch'essi interamente a carico della controparte.

3. Nei casi di pronuncia giudiziale di compensazione integrale delle spese e nei casi di transazione stipulata a seguito di sentenza favorevole all'amministrazione universitaria, agli Avvocati di Ateneo, alle condizioni stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di comparto vigente, spetta, altresì, la corresponsione dei compensi professionali determinati, da parte degli Avvocati interessati, in apposita notula all'Amministrazione universitaria redatta sulla base delle tariffe e dei criteri previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di incarico conferito congiuntamente ad uno o più Avvocati di Ateneo e ad avvocati del libero Foro, i compensi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo spettano nella misura della metà.

5. Qualora i compensi di cui al comma 3 del presente articolo superino l'indennità di risultato spettante agli Avvocati di Ateneo inquadrati in categoria EP, nei limiti di cui al CCNL di comparto vigente, l'Amministrazione può, di volta in volta, valutare l'eventuale esclusione, totale o parziale, degli EP esercenti l'attività professionale dalla erogazione della retribuzione di risultato.

Art. 9 – Ripartizione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui all'articolo 8 del presente regolamento vengono ripartiti tra gli Avvocati di Ateneo, così come individuati al precedente articolo 3, con motivato decreto di liquidazione del dirigente competente da emanarsi con cadenza annuale a seguito di apposita relazione predisposta da ciascun Avvocato in merito all'attività svolta nel periodo di riferimento.

2. Fatti salvi gli eventuali accrescimenti di cui al successivo comma 5, l'entità massima erogabile a ciascun Avvocato di Ateneo è determinata dividendo le somme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 tra gli Avvocati in possesso dei requisiti per partecipare al riparto.

3. La quota concretamente spettante a ciascun Avvocato di Ateneo è stabilita con il decreto di cui al comma 1 nella misura:

a) del 100 % dell'entità di cui al comma 2, qualora l'Avvocato abbia conseguito una valutazione di "ottimo";

b) del 75 % dell'entità di cui al comma 2, qualora l'Avvocato abbia conseguito una valutazione di "buono";

c) del 50 % dell'entità di cui al comma 2, qualora l'Avvocato abbia conseguito una valutazione di "sufficiente".

4. Nel caso in cui nessuno degli Avvocati di Ateneo consegua la valutazione di "ottimo", la parte rimanente delle somme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, non erogata agli Avvocati di Ateneo, viene accantonata per la ripartizione dell'anno successivo.

5. Nel caso in cui uno o alcuni soltanto degli Avvocati di Ateneo conseguano la valutazione di "ottimo", la quota di questi ultimi viene accresciuta delle somme non erogate agli Avvocati che non abbiano raggiunto la stessa valutazione.

Art. 10 – Valutazione delle prestazioni degli Avvocati di Ateneo ai fini della ripartizione dei compensi professionali

1. Nella valutazione delle prestazioni degli Avvocati di Ateneo ai fini della emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 9, il dirigente competente attribuisce i punteggi di cui alle griglie di valutazione allegate al presente regolamento (All. A) sulla base dei seguenti criteri:

- a) assolvimento dei carichi di lavoro nell'attività contenziosa, con particolare riguardo alla natura degli affari trattati, alla loro rilevanza per l'Ateneo ed al valore economico, alla complessità dell'istruttoria interna, determinata anche sulla base del numero delle strutture o uffici interessati, ed alla complessità tecnico-giuridica delle questioni affrontate;
- b) contributo dell'Avvocato alla impostazione della strategia difensiva dell'Ateneo e coerenza dell'attività svolta rispetto al mandato ricevuto;
- c) tempestività negli adempimenti processuali a carico di ciascun Avvocato di Ateneo;
- d) assolvimento dei carichi di lavoro nell'attività consultiva, con particolare riguardo alla complessità delle questioni sottoposte all'attenzione degli Avvocati, sia per la natura giuridica delle stesse, che per la quantità di strutture interessate, ed alla celerità nel rilascio dei pareri.
- e) lettera abrogata.

Art. 11 – Limiti alla corresponsione dei compensi

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni in legge 18 maggio 2012, n. 62, e dei relativi decreti attuativi, i compensi professionali di cui agli articoli che precedono sono corrisposti in modo tale da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

2. Lo stanziamento annuale, nel caso di corresponsione delle somme di cui al comma 3 del precedente art. 8, non potrà superare quanto effettivamente liquidato a titolo di spese compensate nei giudizi conclusi nell'anno 2013, pari a complessivi € 24.405,05.

CAPO III – Entrata in vigore

Art. 12 – Entrata in vigore ed abrogazione precedente Disciplinare

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il "Disciplinare concernente l'esercizio dell'attività dei Legali di Ateneo" approvato con D.D. n. 1045 (prot. 67776) dell'8 ottobre 2009, nonché il successivo *addendum* approvato con D.D. 338 (prot. 20755) del 26 marzo 2010.

Allegato A

Griglie per la valutazione delle prestazioni degli Avvocati di Ateneo

1. Criteri di valutazione

Griglia di valutazione per attività contenziosa

Complessità tecnico-giuridica della causa	Punti 1-5
Rilevanza causa per Ateneo	Punti 1-5
Valore	Punti 1-5
Coinvolgimento strutture Ateneo	Punti 1-3
Contributo dell'Avvocato alla impostazione della strategia difensiva dell'Ateneo e coerenza dell'attività svolta rispetto al mandato ricevuto	Punti 1-5
Tempestività negli adempimenti processuali a carico di ciascun Avvocato di Ateneo	Punti 0-5

Griglia di valutazione per attività consultiva

Complessità tecnico-giuridica della questione sottoposta a parere	Punti 1-5
Rilevanza questione parere per Ateneo	Punti 1-3
Coinvolgimento strutture Ateneo	Punti 1-4
Tempi di rilascio del parere	Punti 1-3

Per quanto riguarda la valutazione secondo il criterio della **complessità tecnico-giuridica** della causa o questione sottoposta a parere, si terrà conto della novità della questione e dell'esistenza e dell'orientamento della giurisprudenza su di essa.

Per quanto riguarda la valutazione secondo il criterio della **rilevanza per l'Ateneo** della causa o della questione sottoposta a parere, si terrà conto dei seguenti parametri:

- Questione moderatamente rilevante: punti 1
- Questione rilevante: punti 2
- Questione molto rilevante: punti 3
- Questione di notevole importanza in quanto attinente a scelte strategiche dell'Ateneo: punti 4-5

Per quanto riguarda la valutazione secondo il criterio del **valore della causa**, si terrà conto dei seguenti scaglioni:

- da € 0.1 ad € 5.000,00: punti 1
- da € 5.000,01 ad € 10.000,00: punti 2
- da € 10.000,01 ad € 50.000,00: punti 3
- da € 50.000,01 ad € 200.000,00: punti 4
- oltre € 200.000,00: punti 5

Per quanto riguarda la valutazione secondo il criterio della **complessità dell'istruttoria data dal coinvolgimento di una o più strutture**, si terrà conto dei seguenti parametri:

- Coinvolgimento di una Area dell'Amministrazione centrale, di un Dipartimento o di un'altra unica struttura: punti 1



- Coinvolgimento di due strutture (tra Aree dell'Amministrazione centrale, Dipartimenti o altro): punti 2

- Coinvolgimento di più di due strutture (tra Aree dell'Amministrazione centrale, Dipartimenti o altro): punti 3

Per quanto riguarda il criterio della **tempestività negli adempimenti processuali** a carico di ciascun Avvocato, tenuta in considerazione anche l'ipotesi che per strategia difensiva l'Avvocato ritenga non opportuno adempiere ad un termine processuale, si daranno i seguenti punteggi:

- Intempestività negli adempimenti processuali tale da comportare conseguenze pregiudizievoli per la difesa in giudizio dell'Ateneo: punti 0

- Intempestività che non produca effetti pregiudizievoli per la difesa dell'Ateneo: punti 1

- Tempestività negli adempimenti processuali: punti 5

Con il criterio che tiene conto dei **tempi di rilascio del parere**, fermo rimanendo il termine di trenta giorni per l'assolvimento dell'obbligo suddetto, si intende valorizzare la prontezza e celerità degli Avvocati nel dare riscontro alle istanze delle strutture interessate, nel seguente modo:

- Rilascio del parere nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta: Punti 3;

- Rilascio del parere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta: Punti 2;

-capoverso abrogato

-capoverso abrogato



2. Modalità della valutazione

Il dirigente competente, sulla base della relazione presentata da ciascun Avvocato di Ateneo e della conoscenza del contenzioso maturata nel periodo di riferimento, anche in occasione delle riunioni sullo stato del contenzioso, procederà all'assegnazione dei punteggi indicati nell'allegato A in relazione a ciascuna causa ed a ciascun parere.

Quindi calcolerà la media dei punteggi attribuiti dividendo la somma dei punteggi al numero degli affari contenziosi e consultivi risultanti dalla relazione del singolo Avvocato.

Procederà, infine, a valutare l'attività formativa svolta dagli Avvocati di Ateneo alla luce dei questionari compilati dai praticanti nel periodo di riferimento.

Punteggio finale= Media punteggio affari contenziosi assegnati + Media punteggio affari consultivi assegnati.

Alla luce dei punteggi come sopra calcolati, verranno formulate le seguenti valutazioni:

Punteggio 8-18: giudizio sufficiente

Punteggio 19-30: giudizio buono

Punteggio 31-48: giudizio ottimo

Allegato B abrogato

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci